

Relazione sulla gestione, analisi di rischi e incertezze

Presentazione contestuale alla bozza di bilancio

Sommario

1. Novità e ultimi provvedimenti	1
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali.....	15
3. Relazione sulla gestione, analisi di rischi e incertezze	16

1. Novità e ultimi provvedimenti

a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

- **Decreti Ucraina e accise/Agevolazioni**

DI 21 marzo 2022, n. 21 (GU 21 marzo 2022, n. 67)

Dm 18 marzo 2022 (GU 21 marzo 2022, n. 67)

Decreti Ucraina e accise: misure di contrasto degli effetti economici causati dalla guerra tra Russia e Ucraina

Il **Decreto legge** introduce **disposizioni urgenti** per contrastare gli **effetti economici e umanitari** derivanti dalla crisi dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina.

Tra le misure adottate si segnalano le seguenti.

Benzina e gasolio

Viene **ridotta** l'aliquota di **accisa su benzina e gasolio** destinato ad autotrazione.

La riduzione – di 25 centesimi di euro al litro – opera per un periodo di 30 giorni (**dal 22 marzo al 20 aprile 2022**), ma è previsto che **fino al 31 dicembre 2022** le aliquote di questi tributi potranno essere **rideterminate** senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale.

A questa riduzione si affianca quella prevista dal **Dm 18 marzo 2022**, il quale prevede – al fine di compensare le maggiori entrate dell'Iva rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio – una riduzione delle accise, a decorrere dal 22 marzo (giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto in GU) e fino al 30° giorno successivo alla medesima data di pubblicazione (quindi fino al 21 aprile 2022). Le aliquote di accisa sono ridotte alle seguenti misure: 1) benzina, 643,24 euro per

mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante, 532,24 euro per mille litri; 3) GPL usato come carburante, 182,61 euro per mille chilogrammi.

Buoni benzina

Per il **2022**, i **buoni benzina** (per l'acquisto di carburanti) nel limite di 200 euro per lavoratore, **ceduti a titolo gratuito** da aziende private, **non** concorreranno alla formazione del **reddito di lavoro dipendente**. Resta confermata anche la soglia di 258,23 euro per i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir. In pratica, i lavoratori che non fruiscono di altri beni e servizi gratuiti possono ottenere buoni carburanti fino alla soglia di 458,23 euro (258,23 + 200,00), senza assoggettare a contributi ed imposte tale erogazione.

Si evidenzia che la concessione non dev'essere generalizzata ma può essere dedicata individualmente a singoli dipendenti. Inoltre, non è legata ad un obbligo di presenza dei lavoratori in azienda.

Bollette energia delle imprese

Viene disposta l'assegnazione di un **credito d'imposta** a favore delle imprese (**diverse da quelle energivore**), pari al **12%** della spesa sostenuta per l'**acquisto di energia elettrica** utilizzata nel **secondo trimestre 2022**. Il beneficio spetta alle aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kVA, a fronte di certificazione di maggiori oneri sostenuti dall'impresa (se il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019) per l'acquisto dell'energia nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Il credito d'imposta va **utilizzato entro il 31 dicembre 2022**, ed è cedibile a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

È riconosciuto un **analogo credito d'imposta**, ma pari al **20%** della spesa sostenuta per l'**acquisto di gas naturale** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) consumato nel **secondo trimestre 2022**. Il beneficio alle imprese (**diverse da quelle energivore**) spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Inoltre, si prevede una **rateizzazione** delle bollette (a richiesta) per i consumi energetici, relativi ai mesi di **maggio 2022 e giugno 2022**, da parte delle imprese – clienti finali di energia elettrica e di gas naturale – che hanno sede in Italia, per un numero massimo di 24 rate mensili. A tal fine SACE Spa può sostenere specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, mediante il rilascio di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito ovvero concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Per le imprese energivore, destinatarie degli aiuti contenuti nel DI 4/2022 e nel DI 17/2022, viene stabilito che il credito d'imposta per l'energia elettrica passa dal 20% al 25% e quello per il gas naturale dal 15% al 20%.

Caro energia dei privati

Spetta un **bonus sociale «elettricità e gas»** riferito al periodo **1° aprile - 31 dicembre 2022** per i titolari di **ISEE pari ad 12.000 euro**.

Agricoltura e pesca

È previsto un **credito d'imposta** (cedibile), a favore **delle imprese agricole e della pesca**, pari al **20%** della spesa sostenuta per l'**acquisto di carburante** effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

I medesimi soggetti possono anche rinegoziare i mutui agrari – prevedendo che tali operazioni siano assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) – fruendo di un rimborso fino a 25 anni.

Turismo

Per le **imprese turistico-ricettive** viene previsto un **credito d'imposta** pari al **50%** dell'importo versato a titolo di **seconda rata Imu dell'anno 2021** per gli immobili in **categoria catastale D/2**. L'agevolazione spetta a condizione che i proprietari: 1) siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 2) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

I beneficiari del credito d'imposta sono: a) le imprese turistico-ricettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica; b) le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta; c) le imprese dei comparti fieristico e congressuale; d) i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Integrazione salariale

Per l'anno 2022 vengono stanziati 150 milioni di euro al fine di attuare misure di **integrazione salariale**. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIG (articolo 10, Dlgs 148/2015), che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili **fino al 31 dicembre 2022**.

I datori di lavoro con meno di 15 dipendenti con codici Ateco rientranti in quelli indicati dal Decreto (Allegato I al DI 21/2022) possono accedere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale (77,5 milioni di euro stanziati per l'anno 2022).

Agevolazioni contributive

Si prevede l'**esonero contributivo totale** per l'assunzione di personale già dipendente di **imprese in crisi**. In particolare, l'esonero contributivo in vigore per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.

Aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

Fino al 31 dicembre 2022, nei **contratti pubblici** si può disporre la **sospensione** o la **proroga** della **prestazione** in caso di **aumento** dei **prezzi di alcuni materiali da costruzione**, rilevati dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Può trattarsi di aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore. Se gli aumenti impediscono di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione.

Sempre nell'ambito dei contratti pubblici, anche la **difficoltà di reperimento** dei **materiali** – che potrebbe determinare ritardi nella consegna dei lavori – costituisce una causa di forza maggiore (come tale riconosciuta dal Rup-Responsabile unico del procedimento) e, dunque, sono eliminate le penalità inserite nei contratti.

Autotrasporto

Oltre ai fondi destinati ad incentivare il trasporto via mare o via ferrovia (cd. mare

bonus e ferro bonus), per le aziende che effettuano il **trasporto su strada** – particolarmente colpite dall'aumento dei prezzi dei carburanti – si prevede che nei contratti di trasporto venga inserita una **clausola di adeguamento del corrispettivo** per tenere conto di tale aumento. In particolare, nei contratti stipulati: 1) in forma scritta, dev'essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato; 2) in forma non scritta, si deve prevedere che il corrispettivo sia determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Inoltre, un fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2022 potrà essere utilizzato, tra l'altro, per erogare alle imprese un contributo a titolo di **riduzione compensata dei pedaggi** autostradali e per concedere la **deduzione forfetaria delle spese non documentate** ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli. Infine, le imprese di trasporto merci per conto terzi – con fatturato pari o superiore ai 5 milioni di euro annui – sono esonerate, per l'anno 2022, dall'effettuare il versamento del contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante.

- **Iva/Aliquote**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 121

Cessioni di integratori alimentari: aliquota applicabile

Si applica l'**aliquota del 10%** alle **cessioni di integratori alimentari** (numero 80 della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972). Nel caso, si tratta di integratori alimentari con un'alta concentrazione di fermenti lattici vivi che, secondo il parere dell'agenzia delle Dogane, vanno classificati alla voce 21.06.90 (Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) della Tariffa doganale. La Risposta è in linea con altri interventi di prassi (Rm 153/E/2005; Rm 290/E/2008; Rm 383/E/2008, Risposte Interpello 269 e 270 del 2020).

- **Iva/Aliquote**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 122

Servizi di gestione dei rifiuti urbani: aliquota applicabile

L'agenzia si esprime in relazione all'aliquota Iva applicabile ai **servizi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani** non pericolosi.

In particolare, si tratta della costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari (realizzati mediante ristrutturazione edilizia e nuova

costruzione) e dei servizi di gestione e stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali, nonché dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Si applica l'**aliquota** del **10%** alla costruzione degli impianti e ai servizi di gestione e di stoccaggio dei rifiuti (numeri 127-septies, 127-quaterdecies e 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972), mentre per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria l'aliquota del 10% è applicabile purché sussista il nesso di accessorietà tra tali interventi e la gestione dell'impianto e gli interventi siano eseguiti dallo stesso soggetto che gestisce gli impianti.

- **Iva/Separazione delle attività**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 123

Applicazione separata dell'imposta in caso di più attività: ammessa anche per i fondi immobiliari

L'articolo 36, comma 3, Dpr 633/1972 consente di esercitare l'**opzione** per l'**applicazione separata dell'iva**: i soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa possono optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate.

La facoltà è concessa **anche** in relazione alle attività di un **fondo immobiliare**, potendo distinguere le attività di sviluppo e riqualificazione degli immobili propri rispetto alle altre attività di cessione e locazione immobiliare, nel presupposto che le attività presentino elementi di uniformità e omogeneità nelle loro caratteristiche essenziali tali da poter essere considerate **distinte e autonome**.

Per quanto riguarda gli immobili oggetto di interventi di riqualificazione e ristrutturazione, per i quali è prevista la possibilità che siano locati prima di essere ceduti, viene evidenziato che, in linea di principio, detti immobili dovranno essere imputati a ciascuna delle diverse attività separate, in base a criteri oggettivi, coerenti con la classificazione catastale degli immobili in questione e con l'utilizzo dei medesimi nell'ambito di ciascuna delle suddette attività.

- **Irap/Soggetti esclusi**

Risposta Interrogazione parlamentare 16 marzo 2022, n. 5-07710

Persone fisiche imprenditori e professionisti: esclusione solo dal 2022

Per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni l'esclusione Irap prevista dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, legge 234/2021) si applica **dal periodo d'imposta 2022**. Pertanto, stante la norma attuale, l'agenzia delle Entrate **non** ha possibilità di sospendere l'attività di riscossione per coloro che, **fino al 2021**, hanno svolto la propria attività avvalendosi di **un'autonoma**

organizzazione (presupposto applicativo del tributo). Secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451, il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: 1) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 2) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2022, l'esclusione dall'Irap si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione.

- **Canone unico patrimoniale/Ambito di applicazione**

Risoluzione Mef 22 marzo 2022, n. 3/DF

Produzione di energia elettrica: si applica il canone

Il **canone unico patrimoniale** ha sostituito, dal 1° gennaio 2021, una serie di tributi locali tra cui Tosap, Cosap, Icp-Dpa (Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni), Cimp (Canone installazione mezzi pubblicitari) e canone per l'occupazione delle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il Mef precisa che, tra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità che beneficiano del pagamento del canone unico patrimoniale nella misura minima di 800 euro (articolo 1, commi 816 e 831, legge 160/2019), è compresa l'attività di **produzione di energia elettrica**, sulla scorta delle caratteristiche di **complementarietà ed esclusività** della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.

Sulla base dell'interpretazione autentica, fornita dall'articolo 5, comma 14-quinquies, Dl 146/2021, il citato comma 831 s'interpreta nel senso che per "occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete" devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni, dunque, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

- **Successioni e donazioni/Rapporti finanziari**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 marzo 2022, n. 147

Successione mortis causa: rapporti finanziari autorizzati dal giudice

Secondo la regola generale, a seguito del decesso vengono **inibiti i rapporti finanziari** con l'istituto di credito con cui sono intrattenuti. Infatti, viene previsto un blocco immediato, al momento del decesso, dei rapporti intestati al *de cuius*, impedendo a qualunque interessato qualsiasi operazione su tali rapporti, finché non viene fornita **prova** della presentazione della **dichiarazione di successione** o che non vi è obbligo di presentarla (articolo 48, comma 4, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 - Tus). La violazione è punita con la sanzione prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 53 del Tus.

Se, però, interviene l'**autorizzazione** da parte **dell'Autorità giudiziale** (nel caso, autorizzazione data all'amministratore di sostegno) è possibile addebitare sul conto corrente bancario intestato al *de cuius* determinate spese (es. quelle per il funerale o per l'ultima mensilità della badante), anche se non è stata ancora presentata la dichiarazione di successione o provato il relativo esonero. In tal caso, la banca che gestisce il conto può eseguire le operazioni autorizzate, senza violare le regole del Tus.

- **Agevolazioni/Impatriati**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2022, n. 119

Regime speciale impatriati e distacco del lavoratore all'estero

Lo **speciale regime** di favore applicabile ai **lavoratori impatriati** (articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147) **non** si applica in assenza di discontinuità contrattuale e sostanziale. In particolare, l'agevolazione viene negata al lavoratore dipendente rientrato in Italia, il cui **distacco all'estero** è avvenuto **contemporaneamente all'assunzione** e il cui rapporto di lavoro, una volta rientrato, è regolato dal medesimo contratto stipulato al momento dell'assunzione, presso lo stesso datore di lavoro.

Già la Cm 23 maggio 2017, n. 17/E aveva escluso l'accesso al beneficio in quanto il rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa, salvo che il rientro – non derivante dalla naturale scadenza del distacco – sia determinato da altri elementi funzionali alla *ratio legis*, come nel caso in cui il distacco sia più volte prorogato, la sua durata nel tempo determini un affievolimento dei legami con il territorio italiano, nonché un radicamento all'estero, e il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, in quanto il ruolo aziendale al rientro è diverso rispetto a quello originario (Rm 5 ottobre 2018, n. 76/E; Risposte Interpello 11 ottobre 2018, nn. 32, 33 e 34).

Come chiarito con la Cm 28 dicembre 2020, n. 33/E questa interpretazione restrittiva è finalizzata ad evitare un uso strumentale dell'agevolazione in esame.

- **Agevolazioni/Crediti di imposta**

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 marzo 2022

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 marzo 2022, n. 15/E

Impianti pubblicitari: percentuale del credito d'imposta e codice tributo per l'utilizzo

Il **provvedimento** ha determinato la **percentuale** del **credito d'imposta** fruibile dai **titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati**, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale (articolo 67-bis, DI 25 maggio 2021, n. 73). Il beneficio è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'ammontare del credito d'imposta, utilizzabile da ciascun beneficiario, è pari al **100%** dell'importo dovuto, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le richieste complessive del bonus sono state, infatti, inferiori rispetto alla dotazione complessiva (20 milioni di euro) e, dunque, tutti potranno vedersi riconosciuto per intero l'importo domandato.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'importo del credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale.

Qualora il credito d'imposta sia superiore ad 150.000 euro, il suo utilizzo è concesso solo a seguito di verifiche antimafia di cui al DI 159/2011 ed al successivo rilascio, da parte della agenzia delle Entrate, di apposita autorizzazione.

La **risoluzione** ha istituito il **codice tributo 6973** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in esame.

- **Agevolazioni/Crediti di imposta**

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 131

Bonus Mezzogiorno: esclusi gli investimenti di mera sostituzione

Con riguardo al **credito d'imposta** per il **Mezzogiorno** (articolo 1, commi da 98 a 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208, esteso dall'articolo 18-quater, DI 8/2017 alle zone del Centro-Italia colpite dal terremoto a decorrere da agosto 2016) viene chiarito che sono **esclusi** dall'agevolazione gli **investimenti di mera sostituzione**, giacché questi non possono essere considerati investimenti iniziali (Cm 34/E/2016). Essendo privi del carattere di novità – in quanto non sono diretti alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione dello stabilimento per ottenere prodotti non fabbricati precedentemente né ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo – non possono fruire del credito d'imposta. La risposta vale anche per

l'acquisto di nuovi componenti finalizzati a migliorare il processo produttivo, aumentare la produttività ed evitare la chiusura dello stabilimento interessato dagli interventi.

- **Agevolazioni/Crediti di imposta**
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 143
Bonus pubblicità nei gruppi multinazionali

Il **credito d'imposta** sugli **investimenti pubblicitari incrementali** (articolo 57-bis, DL 50/2017) spetta, dal punto di vista soggettivo, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.

Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è autonomo rispetto alla modalità di determinazione del reddito e rispetto al trattamento di tale spesa in capo al soggetto beneficiario e, pertanto, può essere fruito da tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile in Italia. Ne deriva che ne possono beneficiare **anche** i soggetti che **non svolgono attività commerciali**, i quali non deducono i costi ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Nel caso analizzato nel quesito, le spese sostenute rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa, poiché inerenti all'attività della società istante. Quest'ultima, ha contrattualmente assunto l'onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto agisce in nome proprio anche se su incarico della capogruppo. Anche se, dal punto di vista economico, tali spese sono di fatto **sostenute dalla capogruppo** (alla quale vengono ribaltati i costi), secondo l'agenzia è la **società del gruppo** che ha sottoscritto il contratto che ne **assume i rischi** (il contratto è sottoscritto a proprio nome ma per conto e su incarico della capogruppo) e ne **ritrae direttamente benefici** in termini di maggiori vendite (ancorché, come detto, l'esborso finanziario è posto in capo alla capogruppo).

L'agenzia precisa, inoltre, che il rimborso del costo da parte della capogruppo concorre alla determinazione del reddito della stessa società.

- **Professionisti/Codici Ateco**
Informativa CNDCEC 21 marzo 2022, n. 33
Codici Ateco 2022: cambiamenti per i commercialisti

A seguito dell'**aggiornamento 2022** effettuato dall'Istat circa la **classificazione delle attività economiche** (Ateco 2007), sono state **modificate** le **sottocategorie** all'interno del **codice 69.20.1** (Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile). In particolare, la modifica riguarda i codici 69.20.11 (servizi forniti da dottori commercialisti), che ora include i servizi forniti da commercialisti. Con tale

modifica, pertanto, sono stati inclusi tutti gli iscritti nella Sezione A dell'Albo Unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, quindi, anche i ragionieri commercialisti (i quali precedentemente identificavano l'attività con il codice Ateco 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e periti commerciali).

La modifica riguarda, pertanto, anche il codice 69.20.12, che ora accoglie i servizi forniti da esperti contabili, ossia da soggetti iscritti nella Sezione B dell'Albo Unico.

La **nuova classificazione** è adottata **dal 1° aprile 2022**.

Le novità determinano l'obbligo, per i soggetti che risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all'attività da loro esercitata, di presentare all'agenzia delle Entrate – a partire dal mese di aprile 2022 – una **dichiarazione di variazione dati** per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell'Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (Redditi, Iva, Isa, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata all'agenzia delle Entrate), dovrà essere riportato il nuovo codice attività.

Ad esempio, con decorrenza 1° aprile 2022, i ragionieri commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo Unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12, dovranno comunicare all'agenzia delle Entrate la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (REA) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l'unico adempimento da svolgere.

- **Società/Società di comodo**
Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, nn. 124, 127, 128, 136 e 141

Società non operative e riporto delle perdite in caso di fusione

Possono essere **riportate** le **perdite fiscali** di una **società operativa**, mentre il diritto al riporto è **negato** se l'**attività** economica – cui tali perdite si riferiscono – **non esiste più**.

In un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione – così

come si ricava dal dato letterale – ma devono permanere **fino al momento in cui la fusione è attuata**.

I chiarimenti riguardano anche la **disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite** previsti dall'articolo 172, comma 7 del Tuir (test di vitalità) nell'ipotesi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del Codice civile (cd. MLBO).

Con riguardo al citato **test di vitalità** (verifica che nel Conto economico delle società, che partecipano alla fusione, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata si registri un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei due esercizi precedenti), viene richiamata la Cm 30 marzo 2016, n. 6/E secondo cui, in capo alla società veicolo, costituita *ad hoc* per l'acquisto della partecipazione, il requisito della vitalità può essere desunto da altri fattori; in particolare, ad avviso dell'agenzia, la società veicolo può essere qualificata come vitale in considerazione del suo ruolo strumentale alla realizzazione dell'operazione di MLBO, con la conseguenza che, in tali casi, il test di operatività non si applica. Ciò, in quanto i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possono considerarsi fisiologici nell'ambito di un'operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a «*consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali*» (cfr. anche Cm 9/E/2010).

- **Consolidato fiscale/Ambito di applicazione**
Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, nn. 125, 129 e 140
Consolidato fiscale nazionale: quesiti vari

In relazione al consolidato fiscale nazionale l'agenzia chiarisce quanto segue.

1. Accesso al regime (Risposta 125)

Ai fini dell'accesso al regime del consolidato fiscale è necessario l'**esercizio congiunto dell'opzione** tra la società o l'ente **controllante** e **almeno una società controllata**. La società o l'ente controllante deve disporre, fin dall'inizio del periodo di esercizio dell'opzione, del controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1, Codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120 del Tuir.

Ciò detto, una società non può esercitare l'opzione in qualità di consolidante con la sua controllante se la controllante intermedia difetta dei requisiti di controllo nei confronti della propria controllante. Diversamente, nel perimetro di consolidamento coesisterebbero la natura di consolidante e quella di società controllata in capo alla medesima società.

2. Perdite residue al momento dell'interruzione del regime (Risposta 129)

Con riguardo all'**interruzione anticipata** (revoca dell'opzione prima del triennio di durata) e conseguente **utilizzo** delle **perdite fiscali residue** in assenza di remunerazione, occorre rifarsi agli articoli 125, 124, comma 4, e 118, comma 4 del Tuir, oltre che agli articoli 13, comma 7, e 14, comma 2, Dm 1° marzo 2018. Per il caso descritto, l'agenzia precisa che le perdite del consolidato permangono nell'esclusiva **disponibilità** della società o dell'ente **controllante**, salvo che non siano attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo – o è revocata l'opzione per la tassazione di gruppo – secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.

Il criterio per l'attribuzione delle perdite valido al momento dell'interruzione è applicato a tutte le perdite che, in modo indistinto rispetto alla loro formazione, si trovano nella disponibilità del consolidato e devono essere riattribuite.

3. Modifica della compagine sociale (Risposta 140)

Come previsto dall'articolo 11, comma 4, Dm 1° marzo 2018, la **scissione** totale o parziale della consolidata che **non** comporti **modifica della compagine sociale non** muta gli **effetti** derivanti dall'opzione per la **tassazione di gruppo**. In tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello **residuo** della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione di cui all'articolo 117, comma 1 del Tuir.

- **Riscossione/Codici tributo**

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 13/E**

- *Imprese energivore: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta*

- Viene istituito il **codice tributo 6960** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta** (20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022) a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 15, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto Energia).

- **Riscossione/Codici tributo**

- **Risoluzione agenzia delle Entrate 21 marzo 2022, n. 14/E**

- *Riduzione dei canoni di locazione: codici tributo per la restituzione del contributo*

- Sono stati istituiti i codici tributo per la **restituzione spontanea**, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), del **contributo a fondo perduto** – erogato mediante accredito su conto corrente – **non spettante** di cui

all'articolo 9-quater, comma 1, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori). Si tratta del contributo che è stato riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che hanno accordato al conduttore una **riduzione** dei **canoni** del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021 (provvedimento agenzia delle Entrate 6 luglio 2021, n. 180139).

La delega di versamento riporterà i seguenti codici tributo: **8143** per la quota capitale; **8144** per gli interessi; **8145** per la sanzione.

Il contributo spettava a condizione che la locazione avesse una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risultasse in essere alla predetta data e che l'immobile adibito ad uso abitativo fosse situato in un Comune ad alta tensione abitativa e costituisse l'abitazione principale del locatario. Il contribuente, a fronte della rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l'anno 2021 o per parte di esso, ha potuto comunicare, entro il 31 dicembre 2021, all'agenzia delle Entrate – tramite il modello RLI – la rinegoziazione, avente una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali

A cura di Paolo Sardi

7 aprile 2022	
<p>Dichiarazioni</p> <p>Amministratori di condominio – comunicazione delle spese per il recupero edilizio – proroga</p>	<p>Per gli amministratori di condominio scade oggi il termine per la comunicazione all'agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.</p> <p>Modalità: la comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica.</p> <p>Riferimenti: Articolo 3, comma 4, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175; articolo 2, Dm 1 dicembre 2016; provvedimento agenzia Entrate 27 febbraio 2018, prot. 46319; provvedimento agenzia Entrate 6 febbraio 2019; provvedimento agenzia Entrate 27 febbraio 2019; provvedimento agenzia Entrate 20 dicembre 2019; Cm 14 febbraio 2020, n. 2/E; provvedimento agenzia Entrate 28 febbraio 2020; Rm 28 febbraio 2020, n. 10/E; DI 2 marzo 2020, n. 9; provvedimento agenzia Entrate 14 febbraio 2022; provvedimento agenzia Entrate 16 marzo 2022, n. 83833</p>
<p><i>Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, DI 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs. 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), DI 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.</i></p>	

3. Relazione sulla gestione, analisi di rischi e incertezze

Presentazione contestuale alla bozza di bilancio

Gianluca Dan – La Settimana Fiscale n. 14/2022

Il Codice civile all'articolo 2428 prevede l'obbligo per gli amministratori di corredare il bilancio di esercizio con una relazione che contenga un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L'analisi compiuta dagli amministratori dell'andamento aziendale dev'essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società.

IN SINTESI

▼ COSA

La relazione sulla gestione è il documento informativo descrittivo che integra i documenti di bilancio.

▼ PER CHI

La relazione sulla gestione è un documento esplicativo preparato dagli amministratori per i lettori del bilancio. Non tutte le società sono obbligate alla redazione della relazione sulla gestione in quanto i soggetti di minori dimensioni, che redigono il bilancio in forma micro o abbreviata, possono esserne esonerati.

▼ QUANDO E COME ADEMPIERE

La relazione sulla gestione dev'essere preparata e presentata assieme al bilancio all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione. Gli amministratori devono redigerla in tempo utile per la consegna all'organo di controllo della società e per il deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale.

Relazione sulla gestione

Il Codice civile all'articolo 2428 rubricato «Relazione sulla gestione» prevede l'obbligo per gli amministratori di corredare il bilancio di esercizio con una relazione che contenga un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli

investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

La **relazione** sulla **gestione** è un **documento** che **accompagna** il **bilancio** ma non ne fa parte integrante in quanto per esplicita previsione legislativa l'articolo 2423, comma 1 del Codice civile prevede che: «...il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa».

L'analisi compiuta dagli amministratori dell'andamento aziendale dev'essere coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e, al fine di meglio comprendere la situazione della società, l'andamento della stessa oltre al risultato della gestione, l'analisi deve contenere:

- appositi **indicatori di risultato finanziari** e,
- (se del caso) indicatori di risultato **non finanziari**, purché pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

L'analisi può inoltre contenere, se reputato opportuno dagli amministratori per la comprensione generale della società, riferimenti agli importi presenti nel bilancio con ulteriori chiarimenti su di essi.

Sempre per le finalità di informativa della relazione gli amministratori devono analizzare particolari elementi ritenuti particolarmente rappresentativi e delicati per meglio comprendere la realtà societaria e gestoria individuati dall'articolo 2428 c.c. nelle seguenti informazioni:

- dare evidenza delle **attività di ricerca** e di **sviluppo** svolte dalla società nel corso dell'esercizio;
- esplicitare i **rapporti** con le **imprese controllate, collegate, controllanti** e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- indicare il **numero** e il **valore nominale** delle **azioni proprie** e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di una società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- indicare il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di una società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- segnalare quella che sarà **l'evoluzione** prevedibile della **gestione**.

Inoltre, gli amministratori devono indicare l'utilizzo da parte della società di strumenti finanziari, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio ed in particolare:

- gli **obiettivi** e le **politiche** della **società** in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- il grado di **esposizione** della società al **rischio** di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione sulla gestione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Tempistica

Ricordando che il **progetto di bilancio** assieme alla relazione sulla gestione dev'essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, si può affermare che la relazione va predisposta dagli amministratori contestualmente alla bozza di bilancio.

In presenza dell'organo di controllo, per rispettare il suddetto **termine di trenta giorni** (termine comunque rinunciabile da parte del collegio sindacale e del revisore) qualora l'assemblea venga convocata nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere redatta entro il 31 marzo, termine che slitta al 30 maggio qualora l'assemblea venga convocata nel maggior termine dei 180 giorni previsto dall'articolo 2364 c.c. per le spa e 2478-bis c.c. per le srl.

Quadro di sintesi			
Organo societario	Oggetto	Tempistica	Data limite
Amministratore unico/Consiglio di amministrazione	Predisposizione progetto di bilancio (con relazione sulla gestione se dovuta)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (articolo 2429 c.c.)	- 31 marzo se l'assemblea viene fissata al 30 aprile 2022 - 30 maggio se l'assemblea viene fissata al 29 giugno 2022

La relazione assieme al progetto di bilancio e alle relazioni del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se presenti) dev'essere depositata presso la sede legale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discutere del bilancio.

Il **deposito preventivo** del progetto di bilancio e delle relazioni accompagnatorie è in funzione dell'informativa che dev'essere resa ai soci che potranno prendere visione del fascicolo intero in modo da essere adeguatamente informati in funzione della delibera che dovranno prendere.

Si evidenzia che la relazione sulla gestione non è soggetta ad approvazione da parte dell'assemblea.

Struttura e contenuto

La relazione sulla gestione è generalmente suddivisa in due sezioni, pur non essendoci uno schema prestabilito come per lo stato patrimoniale o il conto economico.

Nella **prima sezione** che possiamo definire generale viene descritta l'attività dell'impresa nell'ambiente di riferimento, evidenziando le condizioni operative e di sviluppo dell'attività oltre all'andamento economico generale che possono portare all'evoluzione futura aziendale; la **seconda sezione**, invece, riporta le informazioni più specifiche riguardanti i dati patrimoniali, finanziari ed economici con i relativi indicatori oltre alle informazioni attinenti all'ambiente, al personale e a quelle specifiche richieste dall'articolo 2428 del Codice civile.

Un'utile guida è stata predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e Confindustria che può essere schematizzata di seguito.

Guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili		
	Informazioni esterne	Informazioni interne
Parte introduttiva	Legate a fattori esogeni, volte a contestualizzare l'attività dell'impresa nell'ambiente in cui opera e possono riferirsi ai: - fattori economici generali di mercato, quali, ad esempio, l'andamento del livello dei consumi, l'esistenza di nuove tecnologie che modificano la	Legate a fattori di natura endogena - soggetti al controllo del management: - l'assetto della società, con riferimento alla governance dell'impresa (la composizione degli organi sociali e, qualora esistente, del gruppo), ed all'efficacia ed all'efficienza dei processi operativi;

	<p>concorrenza, le condizioni politiche e legislative che interessano l'attività, la congiuntura economica, l'andamento dei cambi o dei tassi di interesse, la modifica del sistema tributario, ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattori economici specifici dell'ambiente in cui l'impresa opera, quali, ad esempio, l'andamento del settore o dei settori di riferimento, lo sviluppo della domanda, la situazione dei mercati di approvvigionamento, l'introduzione di disposizioni normative che possono impattare sull'attività operativa, l'ingresso di nuove forze competitive sul mercato. 	<p>la presentazione della società deve includere anche l'indicazione delle eventuali sedi secondarie dell'impresa (articolo 2428, comma 5, c.c.); descrizione della struttura aziendale, distinguendo le diverse aree (es. produttiva, amministrativa, commerciale, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - le strategie adottate che hanno condotto ai risultati esposti nel bilancio; - le strategie che si intendono adottare in relazione alle prevedibili evoluzioni di mercato, rinviando anche ad eventuali business plan elaborati dall'impresa in relazione al piano complessivo di sviluppo dell'attività (es. processi di trasformazione nell'ambito delle tecnologie industria 4.0), ovvero a supporto di specifici progetti di investimento (es. commesse di particolare rilevanza); - i fatti di rilievo che caratterizzano e che potrebbero caratterizzare positivamente e negativamente la gestione; - i risultati attesi dalla gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la società opera direttamente ed indirettamente attraverso imprese controllate, ponendo la giusta attenzione ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
<p>Indicatori finanziari</p>	<p>Indicatori di risultato più frequentemente impiegati nell'ambito dell'analisi di bilancio, quali:</p>	<p>Viene generalmente riportata la sintesi dei dati di bilancio dell'esercizio e di quello precedente, riclassificato evidenziando il margine operativo</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi della situazione reddituale - Analisi della situazione finanziaria - Indicatori di solidità finanziaria - Indicatori di solvibilità (o liquidità) 	<p>lordo (MOL o EBITDA) oltre alla relativa posizione finanziaria netta. Il conto economico viene riclassificato a valore aggiunto oltre ad indicare il margine operativo lordo, il risultato operativo e altri valori ritenuti importanti.</p> <p>Anche l'indicazione dell'area accessoria se rilevante in termini informativi.</p> <p>Possono essere calcolati appositi indici quali il ROE netto e lordo, ROI, ROS, ecc.</p> <p>La solidità patrimoniale, intesa come capacità della società di mantenere l'equilibrio finanziario, può risultare evidente da uno stato patrimoniale riclassificato che indichi il capitale immobilizzato, le attività/passività a breve termine, il capitale d'esercizio netto, i mezzi propri e l'indebitamento.</p>
<p>Indicatori non finanziari (se del caso evidenziarli)</p>	<p>Gli indicatori non finanziari vanno indicati solamente nelle situazioni in cui né il bilancio, né gli indicatori finanziari siano capaci di esprimere significativamente e con chiarezza la situazione della società nonché l'andamento ed il risultato della gestione.</p>	<p>Sono generalmente identificabili nei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionamento sul mercato/quota del mercato detenuta; - <i>customer satisfaction</i>; - efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi; - innovazione; - tempi medi di consegna o di evasione degli ordini; - ricavi per dipendente; - numero di brevetti; - ...
<p>Rischi e incertezze</p>	<p>Rischi a cui è esposta l'attività dell'impresa in una prospettiva</p>	<p>La relazione sulla gestione</p>

gestionale, fornendone una corretta lettura dei potenziali effetti.

L'identificazione delle informazioni da inserire nella relazione avviene attraverso un percorso che comprende i seguenti passi logici:

- comprendere il contesto in cui si opera: è importante comprendere il contesto ambientale, al fine di individuare i rischi e le incertezze a cui si è maggiormente esposti;
- per identificare i rischi: esistono numerose metodologie a supporto di tale attività, ma in generale l'identificazione dei rischi può avvenire partendo da mappe di rischi standard;
- valutare i rischi: la successiva analisi deve portare, da parte della direzione delle società, alla valutazione di ogni singolo rischio in termini di impatto e probabilità di accadimento (ad esempio attribuendo i valori alto-medio-basso).
In linea generale, nella relazione sulla gestione devono essere riportati i rischi con alto impatto e con alta probabilità di accadimento; la società può comunque valutare l'inserimento di ulteriori rischi quando la *disclosure* così realizzata possa portare

dovrebbe illustrare:

- i "principali rischi e incertezze" sia esterni che interni (quali rischio di credito, di liquidità, di mercato, di cambio, di prezzo, dei tassi di interesse, ecc.);
- i rischi di natura finanziaria.

	<p>benefici informativi al lettore del bilancio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare le possibili azioni di mitigazione. 	
Informazioni specifiche	<p>Informazioni di particolare interesse per i lettori.</p>	<p>Tali informazioni riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ambiente e personale; 2. attività di ricerca e sviluppo; 3. rapporti con imprese del gruppo; 4. azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute dalla società; 5. investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali.
Prevedibile evoluzione della gestione	<p>Esame della prevedibile evoluzione della gestione anche sulla scorta di documenti di programmazione (per es., budget) predisposti dall'impresa.</p> <p>Esposta anche in modo sintetico indica le previsioni inerenti all'esercizio (o gli esercizi) a venire.</p> <p>Si può tener conto a tal fine delle informazioni ottenute nel corso del periodo che va dalla chiusura dell'esercizio alla formazione del bilancio.</p>	<p>Se vi sono dubbi di continuità aziendale, l'impresa - richiamando anche il contenuto della Nota integrativa - espone le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell'equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da porre in essere per reagire alla crisi in essere. Le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l'evoluzione strategica e futura dell'attività, l'illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l'analisi macro e micro-economica considerata.</p>
Rivalutazione dei	<p>Nella relazione sulla gestione</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 11 della Legge</p>

<p>beni dell'impresa</p>	<p>vanno riportate le informazioni relative alle rivalutazioni effettuate</p>	<p>342/2000 (disposizione richiamata dalle leggi di rivalutazione seguenti) gli amministratori indicano e motivano i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni attestando che la rivalutazione non eccede il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.</p>
---------------------------------	---	--

Ulteriore informativa

Il periodo di emergenza sanitaria iniziato nel 2020 e ad oggi non ancora concluso, l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, le ripercussioni economiche causate anche dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni alla Russia, obbligano gli amministratori a fornire **ulteriori indicazioni** qualora rilevanti per la comprensione dello stato della società.

<p>Descrizione dei principali rischi e incertezze</p>	
<p>Articolo 2428 Codice civile</p>	<p>Descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta anche conseguenti al Covid-19</p>
<p><i>L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus ha avuto impatti rilevanti a livello mondiale/L'aumento del prezzo delle materie prime e dell'energia verificatosi nei primi mesi dell'anno 2022 avrà delle conseguenze in termini...</i></p> <p><i>Per quanto riguarda la Vostra società i principali rischi e incertezze a cui è esposta sono stati individuati nei seguenti:</i></p> <p><u><i>Rischio di credito:</i></u> <i>Le attività finanziarie della società sono sempre state buone (moderatamente buone, non buone, critiche...) ...</i> <i>Le attività finanziarie di difficile recuperabilità sono rappresentate da...</i></p>	

Rischio di liquidità:

*La Vostra società per fronteggiare il rischio di liquidità si avvale di...
si segnala inoltre quanto segue...*

Altri rischi:

- *si fornisce un'analisi alla data di bilancio dei possibili effetti in relazione alle variabili rilevanti di rischio, individuate nelle seguenti:*
- *rischio di cambio...*
- *rischio di tasso...*
- *rischio di prezzo delle materie prime...*
- *rischio di approvvigionamento...*

La società come conseguenza della pandemia da Covid-19/all'aumento dei prezzi delle materie prime/energia/rapporti con la Russia/Ucraina ha incrementato le funzioni aziendali deputate alla verifica e al controllo dei seguenti rischi:

- *rischio di liquidità...*
- *rischio di incasso dei crediti...*

La Vostra società ha altresì individuato e nominato un risk manager con le seguenti mansioni...

Per rispettare le prescrizioni richieste dalle varie normative emanate per evitare la diffusione del Coronavirus la società ha modificato il layout della produzione con il conseguente rischio di una minor produttività causata dalla disposizione non ottimale delle linee di produzione. Le conseguenze del nuovo layout, resosi necessario, per rispettare le distanze di sicurezza sono state valutate da un apposito team di ingegneri...

Articolo 2428 Codice civile

Evoluzione prevedibile della gestione conseguente al Covid-19

L'evoluzione prevedibile della gestione della Vostra società sarà influenzata (non sarà influenzata) dal contesto emergenziale conseguente alla crisi Ucraina/all'aumento del costo delle materie prime/energia elettrica...

Le chiusure produttive del mercato ucraino/russo e il conseguente isolamento dell'Italia ha avuto e, molto probabilmente, avrà notevoli conseguenze anche a livello economico.

Al riguardo si fornisce di seguito l'informativa in relazione agli effetti patrimoniali, economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della Vostra società. Nel fornire la presente analisi sono già stati considerati gli effetti maturati nei primi mesi del periodo d'imposta successivo a quello oggetto di approvazione...

Nello specifico si segnala che:

- *la gestione economica ha subito alla data della presente relazione una diminuzione*

(incremento, sostanzialmente invariato) rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio e che per i prossimi mesi si stima che...

- *la gestione finanziaria adottata dalla società in questi primi mesi del nuovo esercizio ha determinato...*
- *la gestione patrimoniale si può considerare in buono stato (cattivo stato) a seguito dell'accantonamento dell'utile dello scorso esercizio e delle politiche adottate che hanno...*

Per poter analizzare i possibili diversi scenari conseguenti alla crisi Ucraina/aumento delle materie prime/energia la Vostra società ha predisposto un piano di impresa che tiene conto dei principali correttivi adottati e ha rivisto il budget in funzione della prevedibile evoluzione del settore in cui opera...

Esonero

La predisposizione della relazione sulla gestione è obbligatoria per la generalità delle società di capitali, con **esclusione** delle **società** di minori dimensioni che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (articolo 2435-bis, comma 7, c.c.), e delle **micro-imprese** (articolo 2435-ter, comma 2, c.c.).

Tali soggetti sono esonerati dalla predisposizione del documento a condizione che forniscano specifiche informazioni nella nota integrativa, ovvero, nel caso delle micro-imprese, in calce allo stato patrimoniale.

Quadro di sintesi			
Requisiti	Bilancio micro-imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
	Articolo 2435-ter c.c.	Articolo 2435-bis c.c.	Articolo 2423 e seguenti c.c.
Totale attivo dello stato patrimoniale	≤ 175.000 euro	≤ 4.400.000 euro	> 4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	≤ 350.000 euro	≤ 8.800.000 euro	> 8.800.000 euro
Numero medio dipendenti	≤ 5	≤ 50	> 50
Documenti	- Stato	- Stato patrimoniale	- Stato

obbligatori	patrimoniale - Conto economico - Esonero rendiconto finanziario - Possibile esonero nota integrativa - Possibile esonero relazione sulla gestione	- Conto economico - Esonero rendiconto finanziario - Nota integrativa - Possibile esonero relazione sulla gestione	patrimoniale - Conto economico - Rendiconto finanziario - Nota integrativa - Relazione sulla gestione
--------------------	---	---	---

Le società che redigono il bilancio in forma micro o abbreviata sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione qualora forniscano in calce allo stato patrimoniale o nella nota integrativa le informazioni previste dai punti 3 e 4 dell'articolo 2428 c.c. ovvero:

«3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni».

In Redazione: Paolo Di Gregorio